



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 23/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VAS 1 aprile 2015, n. 116

I.r. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica per “Ritipizzazione area urbana di proprietà EDILINVEST s.r.l. destinata a standard (zona S servizi Pubblici e Infrastrutture) nel Piano Particolareggiato di Esecuzione ‘C/6’ come zona E1 di espansione semintensiva in variante al PRG vigente del Piano Particolareggiato della zona ‘C/6’”. Autorità Procedente: Comune di Martina Franca.

L’anno 2015, addì 01 del mese di Aprile, presso la sede dell’Area “Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l’attuazione delle OO.PP.” - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA),

il Dirigente ad interm dell’Ufficio VAS

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1845 del 09/09/2014, che ha modificato l’organizzazione dell’Area “Politiche per la riqualficazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle OO.PP.”;

Visto il D.P.G.R. n.653 del 01/10/2014, con cui, in attuazione della suddetta Deliberazione n.1865/2014,

il Direttore dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.", Ing. Antonello Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio "Ecologia";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.:" della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n. 25 del 21/11/2014, con cui si attribuiva la direzione ad interime dell'Ufficio VAS all'ing. A. Antonicelli;

Premessa

Con nota prot. n. 34059 del 06.11.2013, acquisita al prot. n. AOO_089/10858 del 19/11/2013, il Comune di Martina Franca ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per la "Ritipizzazione area urbana di proprietà EDILINVEST s.r.l. destinato a standard (zona S servizi Pubblici e Infrastrutture) nel Piano Particolareggiato di Esecuzione "C/6" come zona E1 di espansione semintensiva in variante al PRG vigente del Piano Particolareggiato della zona "C/6" trasmetteva all'Ufficio VAS, esclusivamente in formato cartaceo, la seguente documentazione:

- 1) Deliberazione n. 01 del 24 aprile 2012 del Commissario ad Acta, ing. Piergiorgio Solombrino di adozione della ritipizzazione in oggetto;
- 2) Relazione tecnica con allegati:
 - a) Stralcio catastale foglio 133 del Comune di Martina Franca;
 - b) Visura catastale relativa alle particelle 305 e 308 del F. 133;
 - c) Stralcio Tav. n. 3- Piano Particolareggiato zona "C6" - ritipizzazione;
 - d) Stralcio Tav.n. 8-Piano Particolareggiato zona "C6"-ritipizzazione;
 - e) Stralcio Tav.n. 10-Piano Particolareggiato zona "C6"-ritipizzazione;
 - f) Stralcio aerofotogrammetrico della zona di intervento-1:4.000;
 - g) stralcio aerofotogrammetrico della zona di intervento-1: 2.000;
 - h) stralcio della zona di intervento- 1.1000;
 - i) Documentazione fotografica.
- 3) "Rapporto Ambientale Preliminare di verifica per la assoggettabilità a VAS" (nel seguito RAP).

con nota prot. n. AOO_089/789 del 22/01/2014, l'Ufficio VAS, ai fini della regolarizzazione dell'istanza, chiedeva al Settore Sviluppo Territoriale e allo Sportello Unico del Comune di Martina Franca integrazioni rispetto a quanto trasmesso.

con nota prot. 20334 del 24.04.2014, acquisita al prot. n. AOO_89/4845 del 22.05.2014, il Comune di Martina Franca inviava la documentazione in formato elettronico e sottolineava che "...l'area in questione è già stata oggetto di precedente variante al P.R.G. adottata con del C.C. n. 29/2001 e 109/2004 di reiterazione di tutti i vincoli decaduti oggi definitivamente approvata con D.G.R. Puglia n. 537 del 28 marzo 2013..... e che pertanto la disciplina dell'area oggi scaturisce non dalla c.d. Variante

Solombrino ma da quella adottata dal Comune e poi approvata dalla Regione Puglia come ha peraltro riconosciuto, sia pure ai soli fini cautelari, il TAR Lecce, III sez., con ord. n. 667 del 20.12.2013...”; con nota prot. AOO_089/7252 del 04.08.2014, l’Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all’art. 8 della l.r. 44/2012, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica); Servizio Tutela delle Acque; Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità; Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
- ARPA Puglia;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- AQP;
- Autorità Idrica Pugliese;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Azienda Sanitaria Locale Taranto;
- Provincia di Taranto - Settore Attività Produttive, Settore Ecologia e Ambiente, Settore Programmazione e Pianificazione del Territorio;
- Ufficio Struttura tecnica provinciale (Genio Civile) di Taranto.

Nella stessa nota l’Ufficio VAS:

- indicava quale autorità procedente, il Commissario ad acta, ing. P. Solombrino, in virtù di quanto indicato nel RAP a pag. 4 “Nel caso in esame, l’autorità procedente è il comune di Martina Franca (TA), come sostituito dal Commissario ad acta, ing. Piergiorgio Solombrino, che con atto formale ai sensi della normativa regionale trasmetteva all’Autorità Competente (Regione Puglia) la presente verifica di assoggettabilità a VAS”.
- raccomandava ai suddetti SCMA di inviare, nel termine di 30 giorni, esclusivamente per via telematica, eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 6 della l.r. 44/2012;
- invitava l’Autorità Procedente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 8 della l.r. 44/2012, a trasmettere eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA nell’ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
- chiedeva all’Autorità procedente di esplicitare le motivate ragioni per le quali si era ritenuto di non avviare la procedura di screening di VINCA, atteso che il SIC “Murgia di Sud Est” risulta posto a circa 380 m dall’area in oggetto.

con nota prot. 10815 del 08.09.2014, acquisita al prot. n. AOO_089/8248 del 22.9.2014, l’Autorità di Bacino della Puglia specificando che l’area in oggetto “è interessata da perimetri AP e MP sulla base del PAI vigente” ed evidenziando la mancanza di una “sovrapposizione del layout di progetto con le predette perimetrazioni ed una verifica di compatibilità delle previsioni urbanistico edilizie con la normativa d’uso del PAI...”, richiedeva, “ai fini di una definitiva pronuncia, (...) di completare il quadro programmatico così come delineato”;

con nota prot. n. 11528 del 22.09.2014 ed acquisita al prot. n. AOO_089/8359 del 24.09.2014, la Soprintendenza dei Beni Archeologici per la Puglia Taranto comunicava che, “la zona oggetto di pianificazione non è interessata da vincoli archeologici.....o da procedimenti di vincolo in itinere,....”.

con nota prot. n. 12164 del 18.08.2014, acquisita al prot. n. AOO_089/8363 del 24.09.2014 la Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, comunicava che “l’area interessata dall’intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di vincolo di propria specifica competenza” e demandava all’Amministrazione Comunale la verifica circa la conformità alle norme del PPTR adottato;

con nota prot. 82751 del 27.08.2014, acquisita al prot. n. AOO_089/8460 del 26.09.2014, l’Acquedotto

Pugliese comunicava l'impossibilità a fornire un proprio contributo per ragioni legate alla funzionalità del sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente da cui reperire la documentazione della variante in oggetto.

con email del 01.09.2014 l'Ufficio VAS, atteso il malfunzionamento del sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente, forniva all'Acquedotto Pugliese (indirizzo di posta elettronica c.tria@aqp.it) il link diretto per accedere alla documentazione relativa alla procedura in oggetto;

con nota prot. n. 3250 del 02.09.2014 acquisita al prot. n. AOO_089/8462 del 26.09.2014, l'Autorità idrica pugliese, comunicava che "per l'intervento in oggetto deve essere verificata la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale ove interessate". Si rappresentava inoltre che nel POT vigente, consultabile via Internet, "sono riportati gli interventi in corso/di recente completamento";

con nota prot. AOO_089/9811 del 27.10.2014, l'Ufficio VAS chiedeva, ai sensi del co. 4 dell'art. 8 della legge regionale in oggetto, al Commissario ad acta aggiornamenti e/o considerazioni in merito alle questioni sollevate dall'Autorità di Bacino della Puglia nonché le ragioni per le quali si era ritenuto di non avviare la procedura di screening di VINCA;

con nota del 9/1/2015, acquisita al prot. n. AOO_089/204 del 9/1/2015, il Commissario ad acta, ing. Solombrino, forniva chiarimenti in merito alle proprie competenze dettate dal TAR relative alla fattispecie in oggetto, evidenziando che "gli ulteriori adempimenti erano di competenza del Comune che doveva all'uopo provvedere";

con nota prot. n. AOO_089/591 del 20/1/2015, l'Ufficio VAS, prendendo atto di quanto esposto dal Commissario ad acta, trasmetteva al comune di Martina Franca, per le proprie considerazioni, la precedente nota prot. n. AOO_089/9811 del 27/10/2014;

con nota prot. n. 12448 del 3/3/2015, inviata per conoscenza a questo Ufficio ed acquisita al prot. n. AOO_089/3862 del 17/3/2015, il comune di Martina Franca chiedeva al progettista incaricato, ing. F. Rotondo, di riscontrare la citata nota prot. AOO_089/9811/2014, fornendo aggiornamenti e/o considerazioni in merito alle questioni sollevate.

con nota prot. n. 16143 del 19/3/2015, acquisita in data 23/3/2015 al prot. n. AOO_089/4164, il comune di Martina Franca inoltrava la relazione del progettista incaricato ing. F. Rotondo che esponeva le ragioni per le quali si era ritenuto di non avviare la procedura di screening di VINCA.

Considerato che:

l'Autorità procedente è il Comune di Martina Franca;

l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (art. 4 L.R. 4/2012 e ss.mm.ii);

l'Ente preposto all'approvazione della Variante è ai sensi dell'art. 16 comma 11 del l.r. n. 56/1980 la Giunta Regionale.

Tenuto conto:

dei contributi pervenuti dai Soggetti competenti in materia ambientale come richiamati nelle premesse; che l'autorità procedente non ha trasmesso le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 8 della l.r. n. 44/2012 e ss.mm.ii..

Preso atto:

della nota prot. n. 19742 del 22.04.2014 acquisita al prot. n. AOO_89/4382 del 06.05.2014, con cui il comune di Martina Franca faceva presente che "l'area in questione è già stata oggetto di precedente variante al P.R.G. adottata dal Comune con del. C.C. n. 29/2001 e n. 109/2004 di reiterazione di tutti i vincoli decaduti oggi definitivamente approvata con del. G.R. Puglia n. 537 del 28 marzo 2013[...] e che, pertanto la disciplina dell'area oggi scaturisce non dalla c.d. variante Solombrino,..., ma da quella adottata dal Comune e poi approvata dalla Regione Puglia....";

dell'email del 9/1/2015, acquisita al prot. n. AOO_089/204 del 9/1/2015, il Commissario ad acta, ing. Solombrino, forniva chiarimenti in merito alle proprie competenze dettate dal TAR relative alla fattispecie in oggetto, evidenziando che "gli ulteriori adempimenti erano di competenza del Comune che doveva all'uopo provvedere";

della relazione del progettista, trasmessa con nota prot. n. 16143 del 19/3/2015, relativa alle ragioni cui si è ritenuto di non avviare la procedura di screening di VINCA.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della "Ritipizzazione area urbana di proprietà EDILINVEST s.r.l. destinata a standard (zona S servizi Pubblici e Infrastrutture) nel Piano Particolareggiato di Esecuzione 'C/6' come zona E1 di espansione semintensiva in variante al PRG vigente del Piano Particolareggiato della zona 'C/6'" sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Oggetto del presente provvedimento è la Ritipizzazione area urbana di proprietà EDILINVEST s.r.l. destinata a standard (zona S servizi Pubblici e Infrastrutture) nel Piano Particolareggiato di Esecuzione 'C/6' come zona E1 di espansione semintensiva in variante al PRG vigente del Piano Particolareggiato della zona 'C/6' adottata dal Commissario ad acta con deliberazione n. 1 del 24.04.2012.

L'area di interesse è identificata in catasto al foglio di mappa 133, particelle 305 e 308, e risulta destinata a standard dal PRG del Comune di Martina Franca approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1501 del 05.05.1984. Essa si estende su di una superficie di circa 1578 mq (RAP pag. 5) e ricade, inoltre, secondo il Piano particolareggiato, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 11.01.1985, nel comparto "C6" con la medesima destinazione.

Il TAR di Puglia - Lecce, sezione Prima, "Decorso infruttuosamente il termine decennale per i vincoli su aree destinate alle espropriazioni e considerata nulla dal TAR la Delibera di reiterazione dei vincoli (n. 51 del 04.04.2009)" (RAP pag. 7) con sentenza n. 1930 del 02.11.2011 ha nominato il Commissario ad acta "[...] per porre in essere gli atti che occorrono alla riqualificazione urbanistica dell'area di proprietà della società EDILINVEST s.r.l. per il caso di perdurante inerzia del Comune di Martina Franca nel ritipizzare l'area di che trattasi" (pag. 1 Delibera Commissario ad acta n. 1 del 24.04.2012). Quest'ultimo, con delibera n. 1 del 24.04.2012, ha provveduto a ritipizzare l'area di proprietà della EDILINVEST s.r.l., in zona "E1 di espansione semintensiva" come disciplinata dall'art. 16 delle NTA del PRG, subordinando l'edificazione alla "cessione a titolo gratuito al Comune di Martina Franca.....della superficie di mq 432 destinati a standard (parcheggio pubblico) di cui al D.M 1444/68". Il predetto art. 16 stabilisce i seguenti indici urbanistici:

$l_f = 4m_a/m_q$

$H_{max} = 14 m$

$R_c_{max} = 1/2$

Numero massimo di piani = 3 + attico

Larghezza fronti: 20 m

Lotto minimo: 600 mq

Dist dai confini 4 m

Abitanti per ha = 300.

La tipizzazione effettuata dal Commissario ad Acta prevede dunque la cessione al Comune di circa 432 mq "destinati a standard (parcheggio pubblico) di cui al D.M 1444/68" e la realizzazione nella restante parte del lotto di edilizia residenziale "per complessivi 6.312 mc da svilupparsi in un blocco edificatorio con tipologia in linea" (RAP pag.8).

In merito al calcolo degli standard nel RAP si riferisce che “con effetto della ritipizzazione in zona E si riducono al valore al valore di 9,67 m²/ab. ben inferiori ai minimi normativi (18 m²/ab)...” (RAP pag. 10). Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria si riferisce, in particolare, in merito all’approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque reflue, che “L’area interessata è,...una zona periferica che completa un’area urbana già densamente popolata e urbanizzata, attualmente già servita da tutte le reti impiantistiche”(RAP, pag. 26).

In merito all’accesso si rileva che il lotto è accessibile a sud da una strada urbana.

Per quanto riguarda i piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica si fa riferimento ai seguenti piani: PUTT/p, PPTR, PAI,PTA, PRAE. Si rilevano interferenze esclusivamente con le perimetrazioni del PAI.

I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alle conseguenti trasformazioni urbanistiche che verranno attuate e che determineranno un modesto consumo di suolo, in un area già completamente urbanizzata (pag. 12 del RAP). A questo si somma anche un modesto aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali, fra cui un incremento del consumo di risorse, per esempio in termini di consumi di risorsa idrica, di energia, di produzione di acque reflue o di rifiuti, di incremento delle emissioni.

La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, può risiedere:

1. nella scelta della destinazione urbanistica che tiene conto sia della compatibilità con gli strumenti pianificatori di livello comunale e sovraordinati, come sottolineato altresì all’art. 4 co. 2 della L. R. 13/2008, che dell’aspetto del risparmio di risorse, fra cui la presenza di infrastrutture esistenti e motivi di natura ambientale (consumo di suolo agricolo, perdita di biodiversità, incremento delle aree edificabili, alterazione del paesaggio, aumento dei costi di gestione urbana, ecc.) in particolare alla luce di alternative possibili o al grado di urbanizzazione e/o compromissione dal punto di vista ambientale (es. zone degradate, residenziali di completamento), come sottolineato altresì all’art. 4 co. 2 della citata L. R. 13/2008;

2. nelle scelte progettuali e gestionali orientate alla sostenibilità ambientale di quanto previsto.

Per quanto riguarda il primo aspetto, in particolare la scelta della tipologia urbanistica, il RAP evidenzia che l’area in oggetto “completa la città esistente chiudendo l’urbanizzazione della maglia (...) riempiendo un vuoto urbano che allo stato dei luoghi necessita di riqualificazione” (RAP pag. 10), confermando la destinazione dei suoli confinanti che ricadono nello stesso comparto (RAP pag. 8). Per quanto riguarda la coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti, si richiama quanto prima detto.

Per quanto riguarda il secondo, l’analisi del RAP a pag. 13 evidenzia che, nonostante “Il progetto allegato alla proposta di ritipizzazione non specifica in dettaglio i livelli di permeabilità e/o i materiali previsti per le realizzazioni”, si propongono alcune indicazioni a favore della sostenibilità. Si rileva tuttavia che non possono che considerarsi, come, tra l’altro dichiarato, quali raccomandazioni di carattere generale, non essendovi un evidente collegamento con le NTA o con eventuali prescrizioni esecutive.

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

L’area “è posta ai margini del centro abitato e risulta completamente urbanizzata. Alcuni suoli confinanti....ricadono nello stesso comparto di PP con stessa destinazione urbanistica (zona E1)” (Rap pag. 8). Il lotto, di forma pressoché rettangolare, è localizzato nelle immediate vicinanze di “un tessuto edificato della tipologia semintensiva” e presenta lungo il fronte stradale, prospiciente via della Sanità, una recinzione in pietra con un filare di alberature.

L’area è posta all’interno di un’area già antropizzata ed infrastrutturata e presenta un ecosistema totalmente artificiale. Infatti le componenti abiotiche, in parte, e quelle biotiche, in toto, sono determinate dall’attività dell’uomo e il “grado di equipaggiamento paesistico (...) per quanto attiene all’area specifica di intervento è da reputarsi nel suo complesso di scarsa entità” (RAP pag.10).

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità delle aree interessate dalla variante si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel RAP da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area in oggetto:

- ai sensi del PUTT/p ricade in un ATE di tipo B ovvero di "valore rilevante" ed interessa una parte della "Area Trulli" e come tale necessita di parere paesaggistico (ove non vi siano differenti indicazioni in merito);
- ai sensi del PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:
- interessa l'area della Valle d'Itria e ricade nel contesto dei "Paesaggi rurali"
- è interna al cono visuale 10 km di Locorotondo belvedere;

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da SIC, ZPS o IBA;
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area in oggetto:

- in parte "è interessata da perimetri AP e MP sulla base del PAI vigente", come segnalato dall'Autorità di Bacino con nota prot. 10815 del 08.09.2014, su cui tuttavia "non sono previste nuove edificazioni" pag. 13 del RAP;
- è interessata da zone di "rischi R3 e R4" (pag. 21 RAP);

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento non ricade in zone di protezione speciale idrogeologica.

Infine, relativamente ad altre tematiche/criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale comunale, si segnalano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Martina Franca attualmente raccoglie i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), nel proprio impianto di depurazione che risulta dimensionato per 47.023 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 75.294 Abitanti Equivalenti (dati AQP - giugno 2013);
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Martina Franca registra una produzione di circa 470 kg/procapite l'anno e un incremento nella percentuale di RD per l'anno 2013 pari al 7,35%, a fronte di una percentuale di circa il 4,52 % nel 2012;
- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Martina Franca è classificato come zona di traffico A ("comuni caratterizzati principalmente da emissioni in atmosfera da traffico autoveicolare. Si tratta di comuni con elevata popolazione, principalmente collocati nella parte settentrionale della provincia di Bari"), in cui applicare misure di risanamento destinate al comparto della mobilità il cui obiettivo è quello di ridurre le emissioni di inquinanti da traffico nelle aree urbane.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

L'analisi condotta nel RAP mette in evidenza in generale che la ritipizzazione dell'area in oggetto interessa una "zona periferica che completa un'area urbana già densamente popolata ed urbanizzata, attualmente già servita da tutte le reti impiantistiche" (RAP pag. 26). Secondo quanto affermato nel RAP "gli impatti sull'ambiente circostante l'insediamento previsto dalla ritipizzazione dei suoli sono quelli tipici degli edifici residenziali. Si tratta di produzione di rifiuti, reflui e possibili emissioni di gas serra in atmosfera dovuti all'uso del riscaldamento" (RAP pag. 26).

Anche in riferimento agli impatti cumulativi “il modesto incremento del carico urbanistico (48 abitanti) (...) si può valutare di modesta entità visto che rappresenta lo 0,98% degli abitanti del Comune”.

Tuttavia si sottolinea che gli standard “con effetto della ritipizzazione in zona E si riducono al valore al valore di 9,67 m²/ab. ben inferiori ai minimi normativi (18 m²/ab)” e “il fabbisogno dei servizi di quartiere della popolazione in zona E (...) risulti non soddisfatto”, RAP pag. 9) e a livello dell'intero ambito comunale gli aspetti relativi alla sottrazione di standard riferiti potrebbero influenzare l'ambiente urbano in senso generale e in termini di perdita di potenziali servizi alla collettività.

Relativamente all'aspetto cumulativo degli impatti derivanti dalla ritipizzazione di varie aree nel Comune di Martina Franca, che subiscono lo stesso iter amministrativo-urbanistico a seguito di sentenze del TAR, nell'allegato 1 viene svolta una analisi specifica che le raggruppa in tre ambiti. Le risultanze indicano che la trasformazione dell'area in oggetto svilupperebbe una “eventuale cumulazione” in riferimento alla sicurezza e al rischio ambientale (per la “presenza di interferenze indirette con PAI”) alla pressione ambientale (“eventuale pressione sulle risorse idrogeologiche”) e al consumo di suolo (“medio, circoscritto in area urbanizzata in cui sussistono problemi di riduzione di aree a standard”).

D'altro canto l'analisi nel RAP mette in risalto i seguenti benefici prodotti dall'attuazione della Variante in oggetto (RAP pag. 13):

- benefici apportati anche agli abitanti degli edifici esistenti in relazione a nuove urbanizzazioni e nuovi parcheggi;
- benefici in termini di sicurezza del quartiere
- benefici occupazionali.

Infine, a mitigazione degli impatti ambientali, “si auspica” a pag. 13 del RAP il rispetto di alcune indicazioni a favore di una maggiore sostenibilità:

- “che il verde insieme agli spazi destinati al parcheggio pubblico e privato, siano tutti previsti in pavimentazione drenante (minimo 50%) riducendo al minimo indispensabile le superfici completamente impermeabilizzate (in sostanza esclusivamente le parti carrabili da realizzare in asfalto)”;
- “recupero delle acque meteoriche a loro riuso per l'irrigazione del verde privato;
- “inserimento di siepi perimetrali oltre alle alberature presenti (...) e la messa in relazione tra il verde pubblico e quello privato al fine di favorire il mantenimento dei corridoi biotici naturali e la chiusura del ciclo di alimentazione degli animali presenti, la cosiddetta catena alimentare”.

Ciò detto, tuttavia, alla luce dell'analisi ambientale riportata nel RAP e precedentemente riassunta nei punti salienti, tenuto conto del contributo espresso dall'Autorità di Bacino, sul quale l'autorità procedente, sebbene più volte sollecitata, non ha fornito ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, si ritiene che la variante in oggetto potrebbe avere qualche impatto sulle componenti acqua e suolo, in particolare andando ad incidere sul già delicato assetto idrogeologico e quindi probabilmente su alcuni aspetti legati alla tutela e alla sicurezza della popolazione, al rischio e alla pressione ambientale.

Tuttavia attesa l'entità delle trasformazioni previste, si ritiene quindi che tali impatti legati alla variante possano essere controllati assicurando il rispetto alcune prescrizioni, oltre a quelle già indicate sia dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali nella consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012 che di quanto suggerito nello stesso RAP.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che la “Ritipizzazione area urbana di proprietà EDILINVEST s.r.l. destinata a standard (zona S servizi Pubblici e Infrastrutture) nel Piano Particolareggiato di Esecuzione ‘C/6’ come zona E1 di espansione semintensiva in variante al PRG vigente del Piano Particolareggiato della zona ‘C/6’” nel Comune di Martina Franca non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1,

lettera c, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente ed a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva della variante:

- si stralcino tutti gli interventi previsti nelle aree ad AP e MP del PAI, facendo salve eventuali diverse e/o ulteriori indicazioni dettate dall'Autorità di Bacino della Puglia, secondo le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 delle NTA del PAI;
- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (vd r.r. n. 26 del 9.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia");
- si integri il "Rapporto ambientale preliminare di verifica di assoggettabilità per la assoggettabilità a VAS" con una relazione preliminare sulla quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento da destinare a standard opportunamente attrezzati a giardini pubblici e delle corrispondenti fonti di approvvigionamento di acqua (pozzi esistenti, riuso acque meteoriche, eventuale riuso acque reflue);
- per le aree esterne (parcheggi, pubblici e privati, viabilità e percorsi pedonali) si riduca l'impiego di pavimentazioni viarie impermeabili privilegiando l'uso di pavimentazioni drenanti;
- si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi alla realizzazione delle residenze previste, e siano salvaguardate le eventuali alberature esistenti di pregio, facendo salva la ripiantumazione e, laddove possibile, gli individui vegetali esistenti (avendo l'accortezza di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto) e si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lavori, utilizzando specie vegetali autoctone (ai sensi del D.lgs. 386/2003) e prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora, nonché indicando le essenze eventualmente da espiantare.
- le aree attrezzate siano realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal r.r. 23/2007;
- si prevedano un certo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente accessibili e dimensionati in funzione della produzione e della composizione media.;
- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
 - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
- sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento

- dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della l.r. n. 15 del 23.11.2005;
- per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione. Si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo;
 - come rilevato nella sezione 2 della presente, il suolo in oggetto ricade all'interno di aree tutelate da parte del PUTT Puglia e pertanto si acquisisca, ove non vi siano differenti indicazioni in merito, parere paesaggistico;
 - si integrino gli elaborati relativi all'istanza in oggetto con tutte le misure di mitigazione previste nel "Rapporto ambientale preliminare" e con quanto indicato ai punti precedenti.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si verifichi, consultando l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui, lo stato di attuazione degli interventi di potenziamento previste, e si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell'efficienza depurativa durante tutto l'anno dell'impianto di depurazione di riferimento;
- si promuovano azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.) ed ad una più corretta gestione dei rifiuti.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.li."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;

di escludere la "Ritipizzazione dell'area urbana di proprietà Edilinvest s.r.l. destinata a standard (Zona S servizi pubblici e infrastrutture) in zona "E1 di espansione semintensiva" in variante al P.R.G. ed al P.P.

della zona C/6", nel Comune di Martina Franca dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;

di demandare all'autorità procedente, Comune di Martina Franca, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;

di precisare che il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante in oggetto;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nonché alla verifica delle aspetti di natura urbanistica e al rischio idrogeomorfologico, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti

di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio VAS:

- all' Autorità procedente - Comune di Martina Franca;
- al Servizio Urbanistica - Regione Puglia;

di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio VAS

Ing. A. Antonicelli
